

EBA/GL/2016/05

---

07/11/2016

---

## Orientamenti

---

sulla comunicazione tra le autorità  
competenti preposte alla vigilanza degli  
enti creditizi e i revisori legali dei conti e  
le imprese di revisione contabile che  
effettuano la revisione legale dei conti  
degli enti creditizi

# 1. Conformità e obblighi di comunicazione

---

## Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010<sup>1</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 09.01.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "EBA/GL/2016/05" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito d'applicazione, destinatari e definizioni

---

### 2.1 Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 537/2014<sup>2</sup>, i requisiti per l'instaurazione di un dialogo efficace tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi (in appresso, rispettivamente «autorità competenti» ed «enti creditizi»), da un lato, e i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti, dall'altro (in appresso «revisori»).
6. L'obiettivo dei presenti orientamenti consiste nel facilitare il compito di vigilanza sugli enti creditizi attraverso la promozione di una comunicazione efficace tra le autorità competenti e i revisori.

### 2.2 Ambito d'applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano in relazione alla comunicazione tra le autorità competenti e i revisori, rispettivamente, nel loro ruolo di vigilanza ed esecuzione della revisione legale dei conti di tali enti creditizi.
8. I presenti orientamenti si riferiscono in particolare alla comunicazione tra l'autorità competente e il revisore o il revisore di gruppo di un ente creditizio (comunicazione specifica sull'ente, come descritto nella sezione 5), e alla comunicazione tra le autorità competenti e i revisori collettivamente (comunicazione collettiva, come descritto nella sezione 6).
9. I presenti orientamenti non pregiudicano l'«obbligo di segnalare» del revisore, di cui all'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE<sup>3</sup> e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014.

### 2.3 Destinatari

10. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i) del regolamento (UE) n. 1093/2010.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (UE) (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

<sup>3</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

## 2.4 Definizioni

11. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2006/43/CE<sup>4</sup>, nel regolamento (UE) n. 537/2014 e nella direttiva 2013/36/UE hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Comunicazione approfondita	Comunicazione che si tiene nei casi di cui ai paragrafi 22 e 23, in modo più frequente, formalizzato e/o documentato, al fine di ottenere ulteriori approfondimenti su un ente creditizio, quando uno sforzo maggiore di vigilanza viene applicato o si rende necessario.
Informazioni materiali	Informazioni ottenute durante la supervisione o la revisione legale dei conti di un ente creditizio che potrebbero modificare o influenzare la valutazione o la decisione di un'autorità competente o l' affidamento di un revisore su tali informazioni al fine di esercitare i propri rispettivi compiti.
Informazioni specifiche sull'ente	Informazioni riguardanti un singolo ente creditizio.
Informazioni specifiche sul settore	Informazioni riguardanti il settore degli enti creditizi nel suo complesso o una parte di tale settore.
Persona esperta	Una persona che lavora per l'autorità competente o il revisore che dispone delle conoscenze tecniche, delle competenze e dell'esperienza relative a una particolare questione in discussione.
Persona informata	Una persona che lavora per l'autorità competente o il revisore che disponga di informazioni sufficienti e aggiornate in merito a profilo di rischio, dimensioni e complessità delle operazioni di un ente creditizio e in relazione a una particolare questione in discussione.
Persona autorizzata	Una persona che lavora per l'autorità competente o il revisore che ha l'autorità legale per agire per conto della sua organizzazione in modo da essere in grado di condividere

<sup>4</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

informazioni e, se necessario, prendere adeguate decisioni per quanto riguarda una particolare questione in discussione.

---

Capo della squadra di vigilanza	Membro del personale dell'autorità competente responsabile dell'organizzazione e del coordinamento del lavoro all'interno della squadra di vigilanza coinvolta nella vigilanza di un ente creditizio.
---------------------------------	---

---

Riunione bilaterale	Riunione tra l'autorità competente e il revisore di un ente creditizio.
---------------------	---

---

Riunione trilaterale	Riunione tra l'autorità competente, il revisore e l'ente creditizio.
----------------------	--

---

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 31 marzo 2017.

## 4. Quadro generale della comunicazione tra le autorità competenti e i revisori

---

13. Le autorità competenti e i revisori hanno entrambi la responsabilità di stabilire una comunicazione efficace tra di loro conformemente al primo comma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 537/2014.
14. La comunicazione che deve essere stabilita tra le autorità competenti e i revisori dovrebbe essere aperta e costruttiva, nonché adattabile a sviluppi futuri inaspettati.
15. Le autorità competenti e i revisori dovrebbero stabilire adeguati processi ed esserne consapevoli al fine di realizzare e garantire una comunicazione efficace.
16. Le autorità competenti e i revisori dovrebbero contribuire allo sviluppo di una comprensione reciproca dei loro rispettivi ruoli e delle loro rispettive responsabilità.
17. Le parti dovrebbero adempiere alle loro rispettive responsabilità e ciascuna delle parti non dovrebbe utilizzare il lavoro dell'altra come un sostituto del proprio lavoro. L'ente creditizio sottoposto a vigilanza dovrebbe rimanere la principale fonte di informazioni per il lavoro delle parti.
18. Una comunicazione efficace tra le autorità competenti e i revisori dovrebbe facilitare la condivisione di informazioni sull'ente creditizio che sono pertinenti per le rispettive funzioni delle autorità competenti e dei revisori. La condivisione delle informazioni dovrebbe tener conto delle diverse responsabilità delle autorità competenti e dei revisori, che derivano dalla diversa portata e dal diverso scopo delle loro funzioni.
19. Tutte le informazioni condivise durante la comunicazione tra le autorità competenti e i revisori sono soggette agli obblighi di riservatezza di cui alla sezione II del capo 1 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE e la divulgazione in buona fede alle autorità competenti da parte dei revisori di qualsiasi informazione che emerga durante tale comunicazione non costituisce una violazione di alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di divulgazione di informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 537/2014.
20. Le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio proporzionato nella loro comunicazione con i revisori e utilizzare le loro risorse in modo efficiente per stabilire una comunicazione efficace.

21. Un approccio proporzionato all'applicazione dei presenti orientamenti ha lo scopo di allineare gli elementi della comunicazione tra le autorità competenti e i revisori di cui alle sezioni 5 e 6 dei presenti orientamenti (ambito delle informazioni condivise, forma di comunicazione, partecipanti alla comunicazione, frequenza e tempi della comunicazione, comunicazione con i revisori collettivamente) in base alle dimensioni, all'organizzazione interna e alla natura dell'ente creditizio, nonché alla portata e alla complessità delle sue attività, di modo che l'obiettivo dei presenti orientamenti sia realizzato in modo efficiente.
22. In particolare, si dovrebbe tenere una comunicazione approfondita con i revisori degli enti creditizi di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE (enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)<sup>5</sup> e degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)<sup>6</sup>) e degli altri enti determinati dalle autorità competenti sulla base di una valutazione delle dimensioni e dell'organizzazione interna dell'ente creditizio, nonché della natura, della portata e della complessità delle sue attività.
23. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero valutare con continuità se sia necessario applicare la comunicazione approfondita con il revisore di qualsiasi ente creditizio a fronte di questioni ad hoc o che emergono, come ad esempio:
- risultati significativi recenti emersi dalla valutazione di vigilanza o dalla revisione legale dei conti;
  - recenti sviluppi che possono modificare la valutazione del rischio e il livello di sforzo di vigilanza applicati a un ente creditizio;
  - un cambio del revisore che viene nominato per eseguire la revisione legale dei conti di un ente creditizio (ivi inclusi i casi in cui un nuovo revisore entra nel mercato della revisione legale dei conti degli enti creditizi);
  - licenziamento o dimissioni del revisore durante l'incarico di revisione.

---

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione dell'8 ottobre 2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330, 15.11.14, pag. 27).

<sup>6</sup> Orientamenti dell'ABE sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE in relazione alla valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) (ABE/GL/2014/10).



## 5. Comunicazione tra le autorità competenti e i revisori di un ente creditizio

---

### Ambito delle informazioni condivise

**Principio 1:** le informazioni condivise dovrebbero essere pertinenti ai compiti di entrambe le parti considerando la rilevanza delle informazioni.

24. Le autorità competenti dovrebbero identificare, in collaborazione con i revisori, i settori di interesse comune tra le autorità competenti e i revisori, nell'ambito dei quali la condivisione di informazioni rilevanti può facilitare il compito di vigilanza e potenzialmente avere un impatto sulla revisione legale dei conti.
25. Quando si valuta quali informazioni condividere, si dovrebbe prestare la dovuta considerazione alla rilevanza delle informazioni, tra cui la probabile entità e il possibile impatto sulla vigilanza e sulla revisione legale dei conti dell'ente creditizio.
26. Le informazioni da condividere possono essere dei seguenti tipi:
  - a. specifiche sull'ente;
  - b. specifiche sul settore;
  - c. questioni correnti;
  - d. questioni emergenti.
27. L'allegato ai presenti orientamenti fornisce un elenco non esaustivo dei settori e delle questioni sui quali autorità competenti e revisori possono condividere informazioni.
28. Al fine di sostenere una comunicazione efficace e la condivisione delle informazioni, eladdove possibile, le autorità competenti dovrebbero preparare un elenco delle questioni da discutere. Le autorità competenti dovrebbero consultare i revisori in merito all'appropriatezza di tale elenco prima che la comunicazione abbia luogo e dovrebbero incoraggiare i revisori a contribuire allo stesso.

**Principio 2:** le autorità competenti dovrebbero richiedere ai revisori di condividere informazioni su qualsiasi questione rilevante per la vigilanza dell'ente creditizio.

29. Le informazioni richieste possono includere informazioni relative alle procedure di revisione svolte, elementi probativi rilevanti della revisione acquisiti e conclusioni dei revisori, ogni volta che, a giudizio dell'autorità competente, tali informazioni possono facilitare l'esercizio dei compiti di vigilanza.
30. Le informazioni rilevanti sono informazioni e conoscenze acquisite durante la revisione legale dei conti e relative, ma non limitate, ai seguenti ambiti, che sono descritti più in dettaglio nell'allegato ai presenti orientamenti con un elenco non esaustivo delle questioni che rientrano in ciascuno di essi:
- a. ambiente esterno e profilo di rischio dell'ente creditizio;
  - b. corporate governance e controlli interni;
  - c. capacità dell'ente creditizio di proseguire l'attività in regime di continuità;
  - d. approccio alla revisione;
  - e. bilancio, valutazione di attività e passività e informative;
  - f. relazione di revisione e comunicazione dei revisori con l'organo di direzione, l'alta dirigenza o il comitato per la revisione dell'ente creditizio, oppure con un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio, su questioni importanti relative all'informativa finanziaria e a funzioni di controllo;
  - g. i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni.
31. Quando si applica la comunicazione approfondita, le autorità competenti dovrebbero perlomeno discutere con i revisori l'approccio di revisione, la relazione di revisione e la comunicazione dei revisori dell'ente creditizio con l'organo di direzione, l'alta dirigenza o il comitato per la revisione, oppure con un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio, su questioni rilevanti relative all'informativa finanziaria e alle funzioni di controllo, compresa la relazione di revisione e la relazione aggiuntiva al comitato per la revisione di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 537/2014 e come descritto più in dettaglio nell'allegato ai presenti orientamenti. In particolare, per la discussione dell'approccio di revisione, le autorità competenti possono prendere in considerazione qualsiasi risultato o conclusione derivante dalla vigilanza dell'ente creditizio.

**Principio 3:** le autorità competenti dovrebbero condividere con i revisori informazioni su questioni che sono rilevanti per la revisione legale dei conti dell'ente creditizio.

32. Le informazioni rilevanti che dovrebbero essere condivise tra le autorità competenti e i revisori includono le questioni che emergono durante il processo di vigilanza e che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbero essere rilevanti per la revisione legale dei conti dell'ente creditizio.

33. Le informazioni rilevanti sono informazioni e conoscenze che emergono durante il processo di vigilanza e relative, ma non limitate, ai seguenti ambiti, che sono descritti più in dettaglio nell'allegato ai presenti orientamenti con un elenco non esaustivo delle questioni che rientrano in ciascuno di essi:

- a. ambiente esterno e profilo di rischio dell'ente creditizio;
- b. corporate governance e controlli interni;
- c. capacità dell'ente creditizio di proseguire l'attività in regime di continuità;
- d. bilancio, valutazione di attività e passività e informative;
- e. valutazioni e azioni di vigilanza.

34. Inoltre, le autorità competenti possono comunicare ai revisori qualsiasi questione corrente o emergente che influenza il settore degli enti creditizi, come ad esempio modifiche alla normativa o sviluppi macroeconomici e risultati di riesami tematici e inter pares (peer-group) svolti in tutto il settore degli enti creditizi.

### Forma di comunicazione

**Principio 4:** una comunicazione efficace tra le autorità competenti e i revisori legali dei conti dovrebbe essere stabilita attraverso appropriati canali di comunicazione.

35. La forma di comunicazione può essere generalmente classificata come:

- scritta (ad esempio e-mail o fax) e orale (ad esempio riunioni di persona o comunicazione a distanza, come ad esempio telefonate);
- regolare (ad esempio nel caso delle relazioni di revisione) e ad hoc (ad esempio il testo di nuovi regolamenti).

36. La comunicazione scritta dovrebbe essere utilizzata nei casi in cui vi sia la necessità di garantire chiarezza o di mantenere traccia della comunicazione. Le autorità competenti

dovrebbero prendere in considerazione l'uso della comunicazione scritta quando la comunicazione si riferisce a quanto segue:

- relazione di revisione e comunicazione dei revisori con l'organo di direzione, l'alta dirigenza o il comitato per la revisione dell'ente creditizio, oppure con un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio, su questioni importanti relative all'informativa finanziaria e a funzioni di controllo;
- risultati e conclusioni derivanti da procedure di revisione svolte e dai processi di vigilanza;
- complesse questioni tecniche;
- questioni emergenti;
- modifiche alle norme.

37. Si dovrebbero tenere riunioni di persona tra le autorità competenti e i revisori al fine di facilitare una comunicazione aperta ed efficace, in particolare quando viene applicata la comunicazione approfondita.

#### **Partecipanti alla comunicazione**

**Principio 5:** i partecipanti alla comunicazione dovrebbero includere persone esperte, informate e autorizzate di entrambe le parti.

38. Il capo della squadra di vigilanza e il responsabile della revisione dovrebbero essere i principali partecipanti nella comunicazione.

39. Nei casi in cui la comunicazione avvenga tra persone diverse dal capo della squadra di vigilanza e dal responsabile della revisione, entrambi questi ultimi dovranno essere informati, senza indebito ritardo, dalle rispettive parti in merito alle questioni discusse e all'esito di tale comunicazione.

40. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'utilità di organizzare incontri trilaterali, in particolare quando viene applicata la comunicazione approfondita. Nello svolgimento di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero considerare se:

- a. chiarimenti dall'organo di direzione, dall'alta dirigenza o dal comitato per la revisione, oppure da un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio, sono ritenuti necessari al fine di garantire la discussione di una particolare questione tra le autorità competenti e i revisori;
- b. il coordinamento di azioni tra l'autorità competente, il revisore e l'ente creditizio sia necessario.

41. Qualora vengano organizzate riunioni trilaterali, queste dovrebbero andare ad aggiungersi alle riunioni bilaterali. Le riunioni trilaterali possono includere membri del comitato per la revisione dell'ente creditizio, revisori interni, esperti in rilevanti funzioni di controllo chiave, oppure membri dell'organo di direzione o dell'alta dirigenza dell'ente creditizio, se necessario.
42. Qualora, a giudizio dell'autorità competente, questo facilitasse l'esercizio dei compiti di vigilanza, e, nel rispetto delle condizioni del segreto professionale imposte dal diritto nazionale o dell'Unione, le autorità competenti possono invitare altre autorità pubbliche rilevanti (come ad esempio quelle responsabili della vigilanza sui mercati finanziari, della vigilanza pubblica sui revisori o della risoluzione delle crisi degli enti creditizi) alle riunioni con i revisori o informare tali autorità del risultato delle discussioni con i revisori.
43. Una comunicazione efficace tra le autorità competenti e i revisori dovrebbe includere adeguate garanzie per la continuità della comunicazione, indipendentemente dall'avvicendamento del personale coinvolto. Le autorità competenti dovrebbero tenere proprie registrazioni interne della comunicazione al fine di garantire che i successori del personale che precedentemente partecipava alla comunicazione siano in grado di ottenere informazioni sufficienti sulla comunicazione svolta in passato. Tali informazioni possono includere:
  - a. verbali delle comunicazioni o una sintesi dei verbali;
  - b. temi chiave discussi;
  - c. conclusioni delle discussioni;
  - d. azioni future.

### **Frequenza e tempi della comunicazione**

**Principio 6:** la comunicazione tra le autorità competenti e i revisori deve essere tanto frequente quanto necessario per assicurare la tempestiva condivisione delle informazioni rilevanti.

44. Le autorità competenti dovrebbero stabilire una frequenza e tempistiche adeguate di comunicazione con i revisori, tali da consentire la tempestiva condivisione di informazioni su questioni rilevanti individuate durante l'esecuzione dei rispettivi compiti.
45. Le autorità competenti dovrebbero consultare i revisori in merito all'adeguatezza della frequenza e delle tempistiche della comunicazione.
46. La comunicazione potrebbe avvenire in qualsiasi fase del processo di vigilanza o dei processi di revisione, ivi inclusa una o più delle seguenti:
  - a. durante la preparazione e la pianificazione delle ispezioni di vigilanza (in loco o fuori sede);

- b. durante l'esecuzione delle ispezioni di vigilanza (in loco o fuori sede);
  - c. in seguito al completamento delle ispezioni di vigilanza (in loco o fuori sede);
  - d. durante la preparazione e la pianificazione della revisione legale dei conti;
  - e. prima della firma della relazione di revisione;
  - f. dopo la firma della relazione di revisione.
47. Le autorità competenti dovrebbero valutare continuamente se vi sia qualsiasi questione emergente che richieda che la frequenza e le tempistiche della comunicazione vengano modificate o che richieda l'avvio della comunicazione su una base ad hoc. Queste possono includere questioni che interessano l'intera industria degli enti creditizi oppure parte di essa (come ad esempio condizioni macroeconomiche) oppure questioni che riguardano un particolare ente creditizio (come ad esempio risultati durante l'esecuzione dei processi di vigilanza o di procedure di revisione, oppure casi in cui sono necessari ulteriori chiarimenti su una questione specifica).
48. Quando viene applicata la comunicazione approfondita, si dovrebbe tenere una riunione bilaterale con cadenza almeno annuale.

## 6. Comunicazione tra le autorità competenti e la comunità dei revisori

---

**Principio 7:** le autorità competenti e i revisori collettivamente dovrebbero comunicare ogni qualvolta sia necessario al fine di assicurare la condivisione tempestiva delle informazioni su questioni che sono rilevanti per i compiti di vigilanza e la revisione legale dei conti degli enti creditizi.

49. Le autorità competenti e i revisori collettivamente (quali un gruppo di revisori o un organismo professionale che li rappresenta) dovrebbero mirare a sviluppare una comprensione comune degli sviluppi attuali ed emergenti di rilevanza per i compiti di vigilanza e la revisione legale dei conti degli enti creditizi.
50. Le autorità competenti dovrebbero incontrarsi con i revisori collettivamente almeno una volta l'anno e indipendentemente dagli incontri organizzati su base individuale tra l'autorità competente e il revisore di uno o più enti creditizi.
51. La comunicazione potrebbe avvenire in qualsiasi fase del processo di vigilanza o dei processi di revisione, e le autorità competenti dovrebbero consultare i revisori in merito all'adeguatezza della frequenza e dei tempi della comunicazione.
52. L'allegato ai presenti orientamenti fornisce un elenco non esaustivo dei settori e delle questioni sui quali le autorità competenti e i revisori collettivamente possono condividere informazioni, secondo quanto opportuno.
53. Le autorità competenti possono invitare altre autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale degli enti creditizi o le autorità pubbliche rilevanti (come quelle responsabili della vigilanza dei mercati finanziari o della vigilanza pubblica sui revisori) e le associazioni (come le associazioni che rappresentano il settore bancario, contabile o della revisione contabile) a queste riunioni collettive, oppure informare tali autorità e associazioni del risultato delle discussioni con i revisori, qualora, a giudizio dell'autorità competente, si ravvisi che l'esercizio dei compiti di vigilanza possa essere agevolato.

## Allegato – Aree e questioni per la comunicazione tra le autorità competenti e i revisori legali dei conti

---

54. Il presente allegato fornisce un elenco non esaustivo dei settori e delle questioni sui quali autorità competenti e revisori di un ente creditizio o i revisori collettivamente, secondo quanto opportuno, possono condividere informazioni, durante l'applicazione dei presenti orientamenti. Le questioni elencate in appresso sono raggruppate per argomento, indipendentemente da chi fornisce le informazioni.

### Ambiente esterno e profilo di rischio dell'ente creditizio

- a. La portata e la valutazione del rischio: le valutazioni dell'autorità competente e dei revisori alla luce dell'ambiente esterno e delle prestazioni dell'ente creditizio, del modello di business, della struttura aziendale, della concentrazione dei rischi e della propensione al rischio (inclusi eventuali cambiamenti rispetto a tali aspetti).
- b. Modifiche alle norme.
- c. Modifiche ai principi contabili e di revisione.
- d. Sviluppi macroeconomici che interessano il settore degli enti creditizi.

### Corporate governance (governo societario) e controlli interni

- a. Cultura, filosofia e stile operativo dell'organo direttivo dell'ente creditizio (ivi inclusa la qualità del governo societario e la concentrazione/condivisione del potere tra i membri dell'organo direttivo).
- b. Idoneità dei membri dell'organo di direzione, dell'alta dirigenza o dei membri del comitato per la revisione dell'ente creditizio o di un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio in merito a questioni significative relative alle funzioni di controllo finanziario e informativa finanziaria (ivi inclusa l'attuazione di cambiamenti interni strutturali ai processi di ristrutturazione organizzativa e di gestione).
- c. Ruolo del comitato per la revisione o di un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio, nella vigilanza del processo di informativa finanziaria.
- d. Qualità della relazione del comitato per la revisione o di un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio con i revisori legali dei conti.



- e. Osservazioni sui controlli interni (ad esempio parere dei revisori in merito alla descrizione, inclusa nella relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE<sup>7</sup>, delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi dell'ente creditizio in relazione al processo di informativa finanziaria, all'efficacia della governance, all'ambiente di controllo, all'applicazione e al monitoraggio dei controlli, alla qualità delle funzioni di controllo chiave e ai sistemi informatici), sui risultati delle verifiche sui controlli interni svolte dal revisore dei conti e sulle loro conseguenze per l'approccio alla revisione (ad esempio il loro impatto sulla portata delle prestazioni della verifica diretta e sul ricorso ad esperti nella revisione legale dei conti).
- f. Significative carenze nei processi di controllo interno (ad esempio carenze nei controlli materiali individuate nei processi di informativa finanziaria dell'ente creditizio) e osservazioni dei revisori su questioni che sono significative per le responsabilità dei membri del comitato dell'organo di direzione, dell'alta dirigenza o del comitato per la revisione dell'ente creditizio, oppure dei membri di un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio, nella supervisione della direzione strategica dell'ente creditizio o dei suoi obblighi relativi alla sua attendibilità. Tale ambito può includere, se del caso, le osservazioni del revisore sull'efficacia della funzione di revisione interna, della funzione di gestione dei rischi e della funzione di conformità (ivi inclusa la valutazione dei rischi di frode, in particolare a causa di carenze nei controlli interni).

#### Capacità dell'ente creditizio di continuare le operazioni in regime di continuità

- a. La valutazione dei rischi connessi alla continuità delle operazioni di un ente creditizio, ivi inclusi i rischi relativi all'adeguatezza patrimoniale (quali i rischi di credito, di mercato e operativi e il requisito minimo in materia di fondi propri e di passività ammissibili – MREL), i grandi fidi, la leva finanziaria e i rischi di liquidità e di finanziamento.
- b. Osservazioni su eventuali settori soggetti a potenziale rischio reputazionale e al rischio di non conformità dell'ente creditizio con i requisiti di legge pertinenti (tra cui contenzioso reale effettivo o potenziale e dispute legali).

#### Approccio alla revisione

- a. Rilevanza nella pianificazione e nell'esecuzione della revisione legale dei conti.
- b. Ricorso a esperti esterni nella revisione legale dei conti.
- c. Ricorso al lavoro di revisori interni nella revisione legale dei conti.
- d. Applicazione dei principi contabili e delle modifiche degli stessi.

---

<sup>7</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182, 29.6.2013, pag. 19).

- e. Fonti di potenziali ingerenze della direzione.
- f. Settori di rischio significativo identificati.
- g. Lavoro specifico svolto dal revisore sulle operazioni particolari (che può avere anche richiesto il ricorso a esperti).
- h. Difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale dei conti (ivi inclusi disaccordi tra i revisori e i membri dell'organo di direzione, dell'alta dirigenza o del comitato per la revisione dell'ente creditizio, oppure i membri dell'organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio).
- i. Circostanze che hanno portato a un cambiamento significativo nella pianificazione della revisione.

#### Bilancio, valutazione di attività e passività e informative

- a. Pareri e opinioni su settori chiave di rischio e relative ipotesi, ivi comprese operazioni e valutazioni significative (ad esempio nei settori della stima delle riserve per le perdite da prestiti e della valutazione degli strumenti finanziari).
- b. Pratiche e settori contabili che comprendono un notevole grado di incertezza nella stima (ad esempio le aree di stima delle riserve per le perdite da prestiti e della valutazione degli strumenti finanziari).
- c. Stime contabili critiche e indicazioni di ingerenze della direzione:
  - i. nel caso in cui un ente creditizio utilizzi costantemente valutazioni che presentano un modello di ottimismo o di pessimismo all'interno di una gamma di valutazioni accettabili o altre indicazioni di possibili ingerenze della direzione; oppure
  - ii. nel caso in cui un ente creditizio intraprenda operazioni per raggiungere un determinato risultato contabile o regolamentare, in modo da fare sì che il trattamento contabile o regolamentare sia tecnicamente accettabile, ma da oscurare la sostanza dell'operazione.
- d. Dichiarazioni errate nel bilancio (corrette e non corrette) individuate nel corso della revisione legale dei conti e della valutazione delle stesse da parte dei revisori.
- e. Adeguatezza e affidabilità delle informative contenute nel bilancio alla luce dei requisiti di informativa cogenti, nonché dei rischi, dei transazioni, delle opinioni e delle ipotesi discussi nelle riunioni attuali e precedenti.

Relazione di revisione e comunicazione dei revisori con l'organo di direzione, l'alta dirigenza o il comitato per la revisione dell'ente creditizio, oppure con un organismo che

### svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio, su questioni importanti relative all'informativa finanziaria e a funzioni di controllo

- a. Relazione di revisione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 537/2014.
- b. Relazione aggiuntiva al comitato per la revisione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 537/2014.

### I principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni

- a. Questioni individuate nel corso della revisione legale dei conti e comunicate all'organo di direzione, all'alta dirigenza o al comitato per la revisione dell'ente creditizio o di un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio, come ad esempio carenze nel controllo interno che, secondo il giudizio professionale dei revisori, meritano di essere portati all'attenzione della dirigenza.
- b. Questioni significative che sono state intensamente discusse con l'organo di direzione, l'alta dirigenza o il comitato per la revisione dell'ente creditizio o con un organismo che svolge funzioni equivalenti all'interno dell'ente creditizio.

### Valutazioni e azioni di vigilanza

- a. Misure di vigilanza imposte su un ente creditizio.
- b. Questioni derivanti da recenti riesami e valutazioni del rischio di vigilanza specifico per l'ente creditizio (come ad esempio durante il processo di revisione e valutazione prudenziale, o SREP<sup>8</sup>).
- c. Risultati di riesami tematici e riesami di gruppi di pari svolti dall'autorità competente in tutto il settore degli enti creditizi.
- d. Osservazioni derivanti dalle comunicazioni obbligatorie dell'ente creditizio, ivi incluso in merito al patrimonio di vigilanza.
- e. Rispetto dei requisiti di legge e prudenziali pertinenti.

### Altri

- a. Questioni discusse negli anni precedenti e in occasione di riunioni precedenti, se ritenute essere ancora rilevanti.
- b. Questioni relative alla nomina, alla variazione, al licenziamento o alle dimissioni del revisore nominato per effettuare la revisione legale dei conti.

---

<sup>8</sup> Orientamenti ABE (ABE/GL/2014/13) emessi in conformità con l'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

- c. Questioni supplementari derivanti dalla revisione legale dei conti, come ad esempio questioni derivanti da nuovi requisiti o già in essere sanciti dalle leggi dell'Unione o da quelle nazionali.
- d. Riscontro sulla qualità della comunicazione tra le autorità competenti e i revisori e modalità per migliorare tale comunicazione.